



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

02

Roma, _____ 19 _____

Divisione 13

Prot. N.º 111647 *Allegati*

- At AMMINISTRAZIONI CENTRALI STATO
- At AZIENDE AUTONOME STATO
- At RAGIONERIE CENTRALI STATO
- At SERVIZI ET UFFICI RAGIONERIE AMMINISTRAZIONI ET AZIENDE AUTONOME STATO
- At PREFETTURE *Risposta a nota del*

OGGETTO : Perequazione

per l'anno 1994 delle pensioni del settore pubblico. Art. 11, comma 5, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e art. 21, legge 27 dicembre 1983, n. 730 e successive modificazioni. Decreto In terministeriale 20.11.1993.

- At ISPETTORATO GENERALE SERVIZI SPECIALI ET MECCANIZZAZIONE - DIV. VIII
- At ISPETTORATO GENERALE AFFARI GENERALI PERSONALE ET STUDI
- At RAGIONERIE PROVINCIALI STATO
- At UNIVERSITA' STUDI
- At FERROVIE STATO S.p.A.
- At PROVVEDITORATI STUDI
- At DIREZIONI PROVINCIALI TESORO
- At RAGIONERIE REGIONALI STATO

MINISTERO DEL TESORO GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO C.F.
26 FEB. 1994
04302

- et conoscenza:
- At PRESIDENZA SENATO REPUBBLICA
 - At PRESIDENZA CAMERA DEPUTATI
 - At PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
 - At CORTE COSTITUZIONALE
 - At CORTE CONTI
 - At DIREZIONE GENERALE SERVIZI PERIFERICI TESORO
 - At PRESIDENZE ENTI REGIONE
 - At RAGIONERIE DETTE REGIONI
 - At COMMISSARI GOVERNATIVI STESSE REGIONI
 - At DIREZIONE GENERALE BANCA D'ITALIA
 - At DIREZIONE GENERALE I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA E.N.P.A.S.
 - At COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' ET BORSA

04302

Si prega di restituire per posta raccomandata con ricevuta di ritorno e in busta chiusa e sigillata al Ministero del Tesoro, Dipartimento di Economia e Finanze, Ufficio C.F.

N. 111647 - R.G.S. - At titolari pensioni at carico bilancio Stato et Fondi aut Casse di cui at art. 1 legge 29 aprile 1976, n. 177, nonchè at carico Ente Ferrovie S.P.A. competono, per anno 1994, seguenti aumenti perequativi. Con decorrenza 1° gennaio 1994, art. 11, comma 5, legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", habet disposto, ferma restando vigente disciplina perequazione automatica pensioni previdenziali et assistenziali, at favore trattamenti pensionistici importo pari aut inferiore at lire 1.000.000 lorde mensili, ulteriore aumento misura corrispondente scostamento tra valore 3,5 per cento di cui at art. 2, comma 1-bis, decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438, et valore accertato variazione indice medio annuo prezzi consumo famiglie operai et impiegati calcolato da ISTAT per anno 1993 rispetto anno precedente. Trattamenti pensionistici compresi tra lire 1.000.000 lorde mensili et tale importo maggiorato predetto ulteriore aumento sunt aumentati fino at raggiungimento importo maggiorato medesimo. Detto aumento est risultato pari at 0,7 per cento. Quindi pensioni di importo fino at lire 1.000.000 lorde mensili sunt aumentate misura 0,7 per cento et pensioni di ammontare compreso tra lire 1.000.000 et lire 1.007.000 lorde mensili sunt aumentate fino at lire 1.007.000. At fini attribuzione predetto aumento, precisasi che, at sensi disposto art. 21, legge 27 dicembre 1983, n. 730, importo pensioni debet considerarsi comprensivo indennità integrativa speciale effettivamente in pagamento, mentre incremento spettante va aggiunto at voce pensione. Inoltre, decreto Ministro Tesoro di concerto Ministro Lavoro et Previdenza Sociale data 20 novembre 1993, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 293 data 15

dicembre 1993, habet indicato percentuale variazione per calcolo aumento perequazione automatica pensioni in misura pari at + 3,5 per cento da 1° novembre 1994. Ciò in relazione at disposizioni contenute art. 11, comma 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che habent previsto applicazione detto aumento con cadenza annuale et effetto 1° novembre ciascun anno. Evidenziasi che, at fini applicazione misure percentuali secondo fasce importo et aliquote previste da art. 24, legge 28 febbraio 1986, n. 41, importo pensione minima I.N.P.S. da prendere in considerazione est fissato in lire 602.350. Pertanto Amministrazioni et Uffici, interessati procederanno at calcolo aumento annuale tenendo conto seguenti valori: da 1° novembre 1994 aumento di 3,5 per cento su importo non eccedente lire 1.204.700 mensili, di 3,15 per cento su importo compreso tra lire 1.204.701 et lire 1.807.050 mensili, di 2,625 per cento su importo eccedente lire 1.807.050 mensili. Segnalasi inoltre che misura mensile lorda indennità integrativa speciale est fissata in lire 954.841 da 1° novembre 1994. Per indennità integrativa speciale relativa at 13° mensilità, in attesa modifica art. 3 legge 31 luglio 1975, n. 364, come previsto per personale in attività di servizio da art. 7, comma 1, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, importo da considerare est di lire 916.121. Precisasi, infine, che per trattamenti pensionistici anticipati, soggetti at limitazione di cui at art. 11, comma 16, citata legge n. 537/1993, percentuale riduzione di cui at tabella A annessa legge stessa andrà applicata su anzidette misure indennità integrativa speciale, previamente rideterminate secondo vigenti criteri applicativi art.

10 decreto legge n. 17/1983, convertito in legge n. 79/1983
et art. 21 già citata legge n. 730/1983. Per pratica
attuazione presente circolare Direzione Generale Servizi
Periferici Tesoro impartirà apposite istruzioni at
dipendenti Uffici. MINISTRO TESORO

12.07

